

REPUBBLICA ITALIANA
POLITECNICO DI MILANO

CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI DEPOSIZIONE DI COATINGS E MATERIALI NANOSTRUTTURATI BASATO SULLA TECNOLOGIA MAGNETRON SPUTTERING E CHE POSSA OPERARE IN MODALITÀ “HIGH PULSE INTENSITY MAGNETRON SPUTTERING” (HIPIMS) PRESSO I LABORATORI IN SERVIZIO NELL’ED. 19 DEL DIPARTIMENTO DI ENERGIA DEL POLITECNICO DI MILANO – CIG 7034434692 – CUP D42I15000280006.

TRA

il POLITECNICO DI MILANO (di seguito Ente Committente) con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano - C.F. 80057930150 in persona del prof. Matteo Passoni nato a Lodi il 18 luglio 1975 C.F. PSSMTT75L18E648K delegato dal Direttore Generale con Decreto Prot n. 38425 del 05/05/2017, alla sottoscrizione del presente atto;

E

KENOSISTEC srl, con sede legale in Massa Martana (Perugia), località Cimacolle nr 464 Partita IVA (C.F.) 02837890546 iscritta al Registro delle Imprese il 18/10/2005 con numero PG-244504, che nel prosieguo del presente atto sarà denominata affidatario o impresa, nella persona di Matteo Rovati nato a Pavia il 16 marzo 1972, C.F. RVTMRA72C16388N nella sua qualità di procuratore.

PREMESSO

- Che nella programmazione biennale di beni e servizi veniva prevista la necessità di acquisire un sistema di deposizione di coatings e materiali nanostrutturati basato sulla tecnologia Magnetron Sputtering e che possa operare in modalità “High Pulse Intensity Magnetron Sputtering” (HiPIMS) presso i laboratori in servizio nell’ed. 19 del dipartimento di Energia del Politecnico di Milano;
- Che con Decreto del Direttore Generale, rep. N. 1773/2017. ha indetto una procedura negoziata ex art. 36 c.2.b del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisto di un sistema di deposizione di coatings e materiali nanostrutturati basato sulla tecnologia Magnetron Sputtering e che possa operare in modalità “High Pulse Intensity Magnetron Sputtering” (HiPIMS) per l’importo complessivo di Euro 208.900,00;
- Che in data 24 marzo 2017 è stata avviata la procedura per l’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura seguendo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) CIG 7034434692;

- che in seguito all'espletamento della gara di cui sopra l'impresa KENOSISTEC srl è risultata vincitrice e di conseguenza con decreto del Direttore Generale del Prot n. 38425 del 05/05/2017 (allegato N. 1) è stato aggiudicato definitivamente l'appalto per l'importo complessivo di 193.000,00 IVA esclusa;
- che con decreto del Direttore Generale del Prot. 38455/2017 contestualmente all'aggiudicazione definitiva veniva delegato il prof. Passoni, in qualità di R.U.P., alla sottoscrizione del presente contratto;
- l'impresa KENOSISTEC srl ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € 9.650,00 a mezzo Polizza fideiussoria emessa in data 19.05.2017 dalla Società Elba Assicurazioni;
- che la garanzia definitiva è ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7, in quanto l'impresa è in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008
- che la documentazione antimafia è risultata regolare ai fini della sottoscrizione del contratto;
- che dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

TUTTO CIÒ PREMESSO E FORMANTE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'Ente Committente concede all'Affidatario che accetta senza riserva alcuna, la fornitura di un sistema di deposizione di coatings e materiali nanostrutturati basato sulla tecnologia Magnetron Sputtering e che possa operare in modalità "High Pulse Intensity Magnetron Sputtering" (HiPIMS) presso i laboratori in servizio nell'ed. 19 del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano.

L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

Art. 2 - Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'Ente Committente ed accettato dall'Affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- lettera di invito
- capitolato speciale;
- offerta tecnica;
- offerta economica;

Devono essere osservate le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), dal decreto legislativo n.

196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali), dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

Le parti convengono che non sia necessario redigere il DUVRI e che all'atto della consegna accerteranno se sia necessario o meno predisporre il DUVRI, qualora siano modificate le condizioni in essere.

Art. 3 – Ammontare dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € 193.000,00. La fornitura oggetto del presente contratto verrà utilizzata nell'ambito dell'attività di ricerca del progetto comunitario ERC-ENSURE n. 647554 è non imponibile IVA al 100% ai sensi dell'art. 72 comma 3 n.3 D.P.R. 633/72.

Art. 4 – Durata

L'appalto avrà inizio dal 25.05 2017 come indicato nel Verbale di avvio dell'esecuzione dell'appalto e 180 giorni consecutivi e naturali prevedendo il suo completamento per il 20.11.2017. E' escluso il rinnovo tacito.

Art. 5 - Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L'Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Subappalto

Il subappalto non è ammesso non avendo l'Impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

Art. 8 – Responsabilità verso terzi

L'Affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'Affidatario dispone di apposita polizza assicurativa RCT/O n. 920B9709 in data 31.12.2016 rilasciata da Zurigo Assicurazioni, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale della propria assicurazione.

Art. 9 – Domicilio Legale dell'affidatario

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso Kenosistec Srl– 20082 in Binasco (MI), via Viale delle Scienze 23, obbligandosi di informare il Politecnico di Milano, di ogni variazione. L'affidatario dichiara che il Dr. Stefano Perugini, in funzione di Direttore Tecnico, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione della fornitura.

Art. 10 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società, se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Ente Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L'Affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Art 11 – Modifiche introdotte dall'Ente Committente

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'ente Committente potrà richiedere all'affidatario le variazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 12 - Penalità

Saranno applicate le penalità previste dal Capitolato tecnico all'art. 14.

Art. 13 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di acquisto di beni e servizi.

Art. 14 – Termini di Pagamento - Modalità di fatturazione

I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato tecnico all'art. 17. Il pagamento avverrà nella sua totale integrità dopo la verifica di conformità a valle dell'installazione presso il Committente.

La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio DWATVG.

Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, nella fattura dovranno essere indicate anche le seguenti informazioni:

Informazione	Elemento del tracciato fattura elettronica
Codice Identificativo Gara	<CodiceCIG> <CodiceCUP>
CONTRATTO: numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di avvio del servizio	<Dati Generali><DatiContratto>
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa	<Dati Generali><DatiFattureCollegate>

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previa verifica, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di congruenza della stessa rispetto al rapporto di consuntivazione approvato.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile all’Ateneo, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore.

Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte del Committente omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma tramite PEC) al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro scritto.

Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative, il Fornitore è tenuto all'emissione di note di credito per l’annullamento delle fatture contestate e alla successiva riemissione di fatture corrette.

In particolare in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, l’Ateneo si riserva la facoltà sospendere il pagamento per il tempo necessario alle dovute verifiche, di trattenere dall’importo dovuto l’ammontare corrispondente all’inadempienza e di provvedere alla segnalazione all’Autorità competente ai fini dell’eventuale intervento sostitutivo.

Art. 15 – Verifica di conformità

L'Ente Committente eseguirà ai sensi e secondo le modalità e le forme dell'art. 9 del capitolato tecnico la verifica di conformità della fornitura.

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010)

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente: Banca: Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco; sede: Binasco

IBAN:IBAN IT5400838632550000000304986;

Intestatario Kenosistec;

Le persone delegate ad operare sul conto è la seguente: Mario Rovati Luogo di nascita: Pavia Data di nascita 16/03/1972 Codice fiscale RVTMRA72C16G388N

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Milano delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 17 – Normativa anticorruzione.

1) RAPPORTI DI PARENTELA

La società dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell'azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, i Presidi di Scuola, visibili all'indirizzo <http://www.polimi.it/ateneo/>, RUP della presente procedura.

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE

La Società si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3) CONOSCENZA CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO

Il fornitore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo:

<http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/>

Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare e di divulgare all'interno della propria organizzazione Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

4) EX DIPENDENTI

La Società dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel prossimo triennio.

Art. 18 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari. Ai sensi dell'art. 72 comma 3 n.3 D.P.R. 633/72 ai soli fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto la fornitura oggetto del presente contratto è utilizzata nell'ambito dell'attività di ricerca del progetto comunitario European Research Council Consolidator Grant ENSURE (ERC-2014-CoG No. 647554) risulta quindi non imponibile IVA al 100%;

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'Ente committente stesso rilevi, che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto ovvero con le forme e le modalità previste dal capitolato tecnico codice IPA: DWATVG

Art. 20 - Recesso dal contratto

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Art. 21 – Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Milano.

È esclusa la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 22 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- capitolato tecnico;
- lettera di invito;
- provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- offerta tecnica ;
- offerta economica;
- Cauzione definitiva n. 1061460del.emessa da Elba Assicurazioni spa.;
- Procura speciale a favore di Matteo Rovati del 11 novembre 2014 , Repertorio n. 38688, raccolta n. 15.310
Notaio Fabio Arrivi di Todi (PG);
- Patti di Integrità
- Verbale di esecuzione anticipata della fornitura sottoscritto tra direttore tecnico e RUP per l'avvio della
fornitura.

Art. 23 – Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del codice civile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig. Matteo Rovati dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Ammontare dell'appalto), 4 (Durata), 5 (Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti), 6 (Divieto di cessione del contratto), 7 (Subappalto), 8 (Responsabilità verso terzi), 10 (Ulteriori obblighi dell'affidatario), 11 (Modifiche introdotte dall'Ente Committente), 12 (Penalità), 14 (Termini di Pagamento - Modalità di fatturazione e pagamento), 15 (Verifica di conformità), 19 (Risoluzione del contratto), 20 (Recesso dal contratto) e 21 (Controversie e foro competente).

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente Contratto è sottoscritto con firma digitale.

Binasco, 1 giugno 2017

Milano, 1 giugno2017

Per l'affidatario Matteo Rovati

Per l'ente committente: Matteo Passoni